



Comune di CHIETI (CH)
(VII Settore – Servizio Ambiente)



Art. 250 D.Lgs n. 152 del 03.04.2006
**Intervento d'ufficio di messa in sicurezza d'emergenza e bonifica
dei materiali contenenti amianto rinvenuti in aree oggetto di caratterizzazione ambientale in esecuzione
dell'ordinanza sindacale n° 542 del 29.10.2008**

Elaborato

Capitolato Speciale d'Appalto
Misure di sicurezza

Data: 18 marzo 2015

Il Funzionario Resp.le del Procedimento
(Geom. Mario Salsano)

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO	3
Art. 3 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	3
Art. 4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI	4
Art. 5 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	4
Art. 6- FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	4
Art. 7- CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO	5
Art. 8 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI	5
Art. 9 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI	5
Art. 10- STIPULAZIONE DEL CONTEA 770	5
Art. 11- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	5
Art. 12- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	
12/a - Norme di sicurezza generali	5
12/b - Sicurezza sul luogo di lavoro	6
12/e - Piani di sicurezza	6
12/d Piano operativo di sicurezza	6
12/e - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	6
Art. 13- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO - AVVALIMENTI	7
13/a- Subappalto	7
13/b, - Responsabilità in materia di subappalto	8
13/c - Pagamento dei subappaltatori e subaffidatari	8
13/d - Avvalimenti	8
Art. 14- RESPONSABILITÀ ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE	8
Art. 15 - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI - RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
Art. 16- DANNI DI FORZA MAGGIORE	8
Art. 17 - CAUZIONE PROVVISORIA	8
Art. 18- CAUZIONE DEFINITIVA	9
Art. 19 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA	9
Art. 20 - CONTROVERSIE	
Art. 21- ELENCO DEI DISEGNI ALLEGATI AL CONTRATTO	9
Art. 22- VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE - VARIANTI IN CORSO D'OPERA (PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE)	9
Art. 23- CONSEGNA DEI LAVORI	9
Art. 24- DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE	10
Art. 25 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	10
Art. 26 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI	10
Art. 27- PAGAMENTO IN ACCONTO	10
Art. 28- CONTO FINALE	10
Art. 29- ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	10
Art. 30- NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI	11
Art. 31- DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA BONIFICA DELL'AMIANTO E AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI-MISURE DI SICUREZZA	11

Art. I - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto è riferito ad opere in economia, di importo inferiore ad € 40.000, da affidarsi mediante cotimo fiduciario o affidamento diretto ai sensi del comma 8 dell'art. 125 del Codice appalti.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dell'intervento di Messa in Sicurezza d'Emergenza in due aree oggetto di caratterizzazione ambientale in base a quanto disposto con l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Chieti n. 542/2008, come descritte nella relazione tecnica di progetto redatta dal Servizio Ambiente in data 18.03.2015, finalizzate alla rimozione/bonifica di rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia, rinvenuti sul suolo.

Art. 2- AMMONTARE DELL'APPALTO

Il contratto sarà a corpo e a misura mediante offerta a prezzi unitari ai sensi art. 82, c. 3, Codice appalti e, pertanto, l'importo dei lavori posti a base dell'affidamento, come desunto dal computo metrico-estimativo, è definito come segue;

n° d'ord.	Opere	Importo lavori (a)	oo. ss. (non soggetti a ribasso) (b)	manodopera (non soggetta a ribasso) (c)	TOTALE
1	Opere categoria principale (OG12):				
	- parte a misura	€ 6.759,68	€ 496,80	€ 8.920,4	€ 16.182,52
	- parte a corpo	€ 947,04	€ 3.424,65	€ 1.210,4	€ 5.582,33
	Totale 1	€ 7.706,72	€ 3.921,45	€ 10.136,68	€ 21.764,85
2	Opere categoria secondaria (scorporabile) – Servizio d'analisi:				
	- parte a misura	€ 5.330,82	€ 260,36	€ 2.889,2	€ 8.480,70
	Totale 2	€ 5.330,82	€ 260,36	€ 2.889,52	€ 8.480,70
	Totale generale	€ 13.037,54	€ 4.181,81	€ 13.026,20	€ 30.245,55

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi unitari offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1, colonna b) e c), non soggetti ad alcun ribasso, di cui al combinato disposto dell'articolo 131, comma 3 del D.Lgs. 163/06 e dell'articolo 100, comma I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed Allegato XV — punto 4.1.4 del medesimo Decreto Legislativo, nonché per quanto disposto dall'art. 82, comma 3-bis Codice in ordine al costo della manodopera.

Art. 3- MODALITÀ' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Trattandosi di contratto misto di lavori e servizio, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs n. 163/06 deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto. Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'art. 82, terzo comma del D.Lgs. 163/06.

Fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 D.Lgs. 163/06 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale, l'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, per la parte a misura, in base alle quantità di lavorazioni effettivamente eseguite, giusta l'applicazione dei prezzi unitari definiti in sede contrattuale con le modalità di cui ai successivi punti del presente articolo.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 163/06.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e il costo della manodopera di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b) e c), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante (non soggetti a ribasso) negli atti progettuali e in particolare nell'elenco prezzi (in computo metrico) allegato al presente capitolato speciale.

Art. 4- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Per la categoria principale, indicata all'art. 2, ai sensi dell'art. 90 del DPR n. 207/2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del d.lgs 163/06, in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare all'appalto qualora dimostrino il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo:

a) importo dei lavori analoghi (appartenenti alla stessa categoria) eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; b) costo complessivo sostenuto per il personale

dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) il possesso di adeguata attrezzatura tecnica mediante elenco con le specifiche tecniche delle attrezzature e mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori previsti nelle pertinenti categorie e lavorazioni previste, in numero e caratteristiche non inferiori alle attrezzature minime indicate nel presente capitolato speciale d'appalto.

La presentazione dell'attestazione di qualificazione (SOA), rilasciata a norma del dpr n. 34/2000 e s.m.i. per la categ. OG12, riferita a qualsiasi classifica, è condizione sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria.

Per la categoria secondaria (servizio d'analisi – subappaltabile) è necessario il possesso di certificazione di accreditamento del sistema di qualità ai sensi della normativa UNI EN CEI ISO/IEC 17025:2000, rilasciata da Ente di Accreditamento firmatario di accordi di Mutuo Riconoscimento, se esistenti. Ai sensi dell'art. 43 del d.lgs 163/06, sono riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

Le dichiarazioni e la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti devono essere presentate già in sede di offerta ai sensi dell'art. 48, comma 1-bis e non si procede al sorteggio di cui al comma 1.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 108 del D.P.R. 207/2010 e dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/06 le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, con i relativi importi, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in ogni caso l'esecutore (sia esso impresa mandante, sia un subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti necessari. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati all'art. 2 del presente capitolato speciale.

Art. 5- DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori e sono finalizzati alla rimozione/bonifica dei materiali d'amianto presenti bonifica dell'esistente pavimentazione in vinil amianto presente nella scuola primaria Vallone e la sostituzione delle stesse con pavimentazione in teli di gomma naturale.

In sintesi le opere da realizzare consisteranno in:

L'intervento consiste nell'esecuzione dei seguenti lavori:

1. allestimento impianto cantiere, comprendente la delimitazione dell'area di intervento, installazione di box monoblocco prefabbricato wc (bagno chimico), installazione di riserva idrica con elettropompa (installazione di serbatoio idrico della capacità di 1000 l collegato a gruppo elettrogeno), allaccio idrico, delimitazione area per deposito attrezzature e per la sistemazione dell'unità di decontaminazione e i dispositivi di sicurezza aziendali;
2. sfalcio e pulitura di superfici a verde eseguita a mano con falci o falchetti per un'altezza massima residua di 2.0 cm, avendo cura di non intaccare gli eventuali residui di manufatti contenenti amianto;
3. controllo visivo accurato di tutta l'area delimitata per l'individuazione di materiali contenenti amianto giacenti a terra e picchettatura per la successiva bonifica;
4. installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica;
5. trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless;
6. rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto giacenti a terra, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo le prescrizioni operative previste dal Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994 per la movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge;
7. pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui (con prelievo della parte superficiale del terreno, ove rinvenuti i frammenti di m.c.a., da trattare come rifiuti contenenti amianto);
8. carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata con tenuta dei registri di carico e scarico, redazione f.i.r. e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente;
9. prelievo di campioni di Top Soil e loro conservazione secondo le specifiche tecniche;
10. determinazione Amianto (fibre libere) su matrice suolo in microscopia elettronica (SEM) con microanalisi EDX. Prove da eseguirsi a cura di laboratorio in possesso di certificazione di accreditamento del sistema di qualità ai sensi della normativa UNI EN CEI ISO/IEC 17025:2000, rilasciata da Ente di Accreditamento firmatario di accordi di Mutuo Riconoscimento;
11. ripristino dell'area di cantiere e rimozione di tutti i presidi installati.

Il numero dei campionamenti del top-soil è stato calcolato per un campione rappresentativo ogni circa 200 mq di superficie. Il D.L., in corso d'opera, in funzione del numero delle risultanze degli altri lavori potrà disporre, sentito il R.U.P., una riduzione dei campionamenti.

Art. 6- FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le caratteristiche delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dal progetto, dai disegni allegati al contratto, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche, oltre che dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, salvo quanto verrà meglio precisato

all'atto esecutivo dalla D.L..

Art. 7- CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del D.P.R., n. 207/2010 l'Appaltatore è tenuto a presentare a corredo dell'offerta una dichiarazione con la quali attesti di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle scariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione deve contenere altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Art. 8- OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Appalto è assoggettato all'osservanza delle disposizioni tutte vigenti in materia di LL.PP, ed in particolare:

D.Lgs. 12/4/2006, n.163;

Art. 8 della legge 18/10/42, n.1460 come modificato dalla citata legge 109 del 1994 e successive modifiche cd integrazioni;

D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12/4/2006, n.163);

D.M. 19.04.2000, n. 145 (Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP, per la parte non abrogata dal D.P.R. 05.10.2010, n. 207);

L. 19.03.1990, n. 55 per la parte non abrogata dall' art. 256 del D.Lgs. 163/06;

D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente);

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. La ditta appaltatrice per la gestione dei materiali contenenti amianto dovrà predisporre il piano di lavoro ai sensi dell'art. 256, c. 2, del d.lgs n. 81/08 e delle linee guida " Procedure per l'applicazione del d.lgs n. 81/08 – titolo IX capo III – a tutela del lavoratore e della collettività dal rischio amianto", adottate dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 101 dell' 11.02.2013 (pubblicata sul BURA s.s. ambiente n. 36 del 03.04.2013).

Art. 9 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'affidamento dei lavori, fermi restando i requisiti di qualificazione indicati all'art. 4, avverrà ad Impresa iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le Categorie 4 (Trasporto rifiuti non pericolosi) – 5 (trasporti rifiuti speciali pericolosi) e 10A (per amianto compatto) o 10B (per amianto friabile), regolare idoneità tecnico professionale di cui all'art.17 del Decreto n.81/2008 e s.m., eventuale iscrizione SOA nella C.a.t. OG 12 e certificazione di Qualità ISO9001/2000.

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverrà in base a quanto stabilito nella lettera d'invito cui le ditte dovranno attenersi relativamente a tutte le disposizioni in essa contenute, alla legislazione vigente e a quanto espressamente indicato nel presente Capitolato. L'invito per la presentazione dell'offerta sarà rivolto ad almeno n. 3 ditte, scelte dal R.U.P. attraverso la consultazione dell'Albo Gestori Ambientali.

Art. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto, avverrà secondo lo schema di contratto allegato ai documenti d'appalto, entro gg. 10 dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Nei contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, senza addurre valida motivazione la Stazione appaltante avrà piena facoltà di annullare l'aggiudicazione e di intraprendere richiesta di risarcimento dei danni arrecati all'Ente.

Art. 11 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 137 del DPR 207/2010 anche se non materialmente allegati:

1. il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
2. la relazione tecnica e gli elaborati grafici progettuali il cui elenco è riportato all'art. 22 del presente Capitolato;
3. l'elenco prezzi unitari, ovvero l'offerta dell'Impresa recante i prezzi unitari proposti ed il prezzo complessivo offerto, verificati dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, comma 7, D.P.R. 207/2010 ed art. 41 D.P.R. 207/2010;
4. i Piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero il Piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81/08 quando previsto o, in suo luogo, un Piano di sicurezza sostitutivo ed il Piano operativo di sicurezza art. 89, comma 1, lett. h) D.Lgs. 81/08;
5. il cronoprogramma di cui all'art. 40 D.P.R. 207/2010. Nel caso in cui l'impresa proponga modifiche al cronoprogramma posto a base di gara, l'Appaltatore è obbligato a consegnare il cronoprogramma esecutivo così modificato prima della stipula del contratto al fine di allegare lo stesso al contratto in luogo del cronoprogramma redatto dalla Stazione appaltante.

Art. 12- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

12a Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

12/b Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo I del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

12/c Piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per **adeguare** i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

12/d Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 c contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 39 del DPR 207/2010, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, comma I, allegato XV, del decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008.

12/e Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo I ed art. 90- D.Lgs. 81/08, nonché al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 15-16 e 17 del D.Lgs. 81/08.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE (ex D.L. 626/94) del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE (ex D.L. 494/96) del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere/Il Coordinatore in fase di esecuzione è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le

imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e coordinamento (quando previsto dal D.lgs. 81/08), ovvero il Piano di sicurezza sostitutivo di cui all'art. 131, D.Lgs.163/06 nonché il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs.vo 81/08, comma I lettera h) , formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Per quanto non previsto al presente articolo si fa riferimento agli arti. 131 del D.Lgs.163/06 e 39 del D.P.R. 20712010.

Art. 13- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO - AVVALIMENTI

Art. 13/a Subappalto

Tutte le lavorazioni, ai sensi dall'articolo 118, del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni con riferimento alle categorie di cui all'art. 4 del presente Capitolato, a qualsiasi categoria/natura appartengano/esse siano sono scorporabili/affidabili in cottimo o subappaltabili a scelta del concorrente, come di seguito specificato:

E' vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento in termini economici, (del 20% nel caso di affidamenti con procedura negoziata sopra C 150.00,00 ai sensi dell'art. 22, comma 7 del D.Igs 163/2006), dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

- a) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
- b) qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'art. 118 comma 2 del D.Igs 163/06, terzo periodo; il subappalto effettuato ai sensi e con le condizioni dell'art. 37, comma 11 del D.Igs 163/06 non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l'art. I 18 comma 2 del D.Igs 163/06, ultimo periodo.
- c) l'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - d) - che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta/ovvero l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - e) - che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio (arti 18 del D.Lgs. 163106);
 - f) - che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b, trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di qualificazione di imprese per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria ed all'importo dei lavori (ovvero, alla classifica) da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - g) - che non sussista, nei confronti del subappaltatore o dell'affidatario del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
 - h) subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto (c.8, ad. 1 18, D.Lgs. 163/06).

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento (e. 4, art. 118, D.Lgs. 163/06) l'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi (e. 5, art. 118, D.Lgs. 163/06);
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

Le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli

organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva (e. 6, art. 118, Digs. 163/06). Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori devono essere in possesso del documento di regolarità contributiva con la prova positiva dell'avvenuto accertamento.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese ed alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari di lavori pubblici, con l'eccezione di cui all'art. 170, comma 4, del D.P.R. 207/2010.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare (c. 11, art. 118, D.Lgs. 163/06).

13/b Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

13/c Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'affidatario.

13/c Avvalimenti

Ai sensi dell'art. 49, comma 1-bis del Codice contratto, l'avvalimento non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art 14- RESPONSABILITÀ ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile dei vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa e dei materiali impiegati ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.M. 145/00 e delle norme vigenti in tale materia ivi comprese le norme di cui agli art. 1669 e 1673 del codice civile. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010 é tenuto ad osservare, per i suoi dipendenti, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute assicurazione e assistenza dei lavoratori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub appaltatori. Sarà suo obbligo adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità civile e penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, fatte salve le responsabilità di cui al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Nel caso di cui all'art. 131, D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, anche per conto delle imprese subappaltatrici, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante - prima dell'inizio dei lavori il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto dall'art. 118 D.Lgs. 163/06, per consentire le verifiche ispettive di controllo dei cantieri nei modi previsti dalla vigente normativa. Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'Appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici, compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe rispettivamente in capo all'impresa mandataria o designata quale capogruppo e all'impresa esecutrice dei lavori,

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. **Entro un termine improrogabile di dieci giorni dalla stipula del contratto l'appaltatore dovrà presentare Il Piano di lavoro (ex art. 256, Digs 81/2008) ai competenti organi di controllo (servizio di igiene pubblica e medicina del lavoro dell'ASL competente).**

L'appaltatore resta responsabile dell'approvazione del suddetto piano, compresa quindi la redazione di modifiche e di integrazioni eventualmente richiesti dai competenti organi.

E' altresì responsabile della tenuta dei rapporti con gli Enti competenti per tutta la durata dei lavori, comprese le richieste di sopralluogo, l'assistenza ai tecnici ASL, l'effettuazione delle analisi richieste, la documentazione per la richiesta di riconsegna dei locali ed ogni altra azione ed onere per la corretta e tempestiva esecuzione dei lavori secondo la vigente normativa e secondo quanto richiesto dai competenti organi di controllo.

Art. 15 - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI - RESCSSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/06

La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite con le modalità previste dall'art. 134 del D.Lgs. 163/06.

La Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art.140 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, nei casi ivi previsti, si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

Art. 16- DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni ai lavori riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati all'Appaltatore, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 166 del D.P.R. 207/2010, sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti a

libretto.

Art. 17 • CAUZIONI PROVVISORIA

La cauzione provvisoria è regolata dall'art.75 comma I D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni è pari al 2% dell'importo dei lavori, da presentare anche mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, così come meglio specificato nel bando di gara. **Data la specialità del contratto e i tempi d'attuazione può essere, per il caso di specie, non prestata.**

Art. 18- CAUZIONE DEFINITIVA

La costituzione della cauzione definitiva, di cui all'art. 123 del D.P.R. 207/2010 come la firma del contratto di appalto, dovrà avvenire nel termine perentorio comunicato dalla Stazione appaltante alla ditta aggiudicataria dei lavori.

La cauzione definitiva, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 10.6.82 n. 348, è stabilita dall'art.113 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura del 10% dell'importo netto di appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La predetta fideiussione dovrà espressamente prevedere:

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;

2) la rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nel 2 comma dell'art. 1957 del C.C..

L'obbligazione sarà duratura e valida fino a dichiarazione liberatoria da parte della Stazione appaltante, nei modi e nei tempi prescritti dall'art. 5 della Legge 741/81.

Secondo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi della cauzione provvisoria di cui al precedente articolo e della cauzione definitiva e del loro eventuale rinnovo sono ridotti del 50%, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 19 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato).

Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per la somma indicata a base di gara; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere e comunque non deve essere inferiore a 500.000 Euro.

Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone/assicurate o garantite" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato).

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92, comma 7 del DPR 207/2010 e dall'articolo 37 comma 5, del D.Lgs. 163/06, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 20- CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra il Comune di Chieti e l'Appaltatore derivanti dalla esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163, sono deferite ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile al giudice del foro di Chieti.

Art. 21- ELENCO DEI DISEGNI ALLEGATI AL CONTRATTO

Si riporta di seguito l'elenco dei disegni allegati al contratto:

- inquadramento territoriale – localizzazione intervento - planimetria catastale con delimitazione siti.

Art. 22- VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE - VARIANTI IN CORSO D'OPERA (PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE)

La Stazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti e variazioni che riterrà opportune sia nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori sia per soddisfare riconosciute esigenze prospettate da altri Enti od Aziende interessate dalle opere, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale d'appalto dei LL.PP e nel presente Capitolato Speciale e nei limiti di cui all'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e con le modalità di cui all'art. 161,162 del D.P.R. 207/2010.

Art. 23- CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 153, 154 155 e 157 del **D.P.R. 207/2010**.

Art. 24- DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante è tenuta ad affidare la direzione dei lavori ad un tecnico qualificato, giusto il disposto di cui all'art. 90 e seguenti del D.Lgs. 163/06 che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.

Art. 25- TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati i lavori, salvo proroghe, è fissato in 45 gg. naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna secondo la tempistica prevista nel cronoprogramma allegato alla relazione tecnica.

Per eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni di cui agli art. 158, 159 del D.P.R. 207/2010.

La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto a norma dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari a euro 100,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di calendario di ritardo. Le penali maturate saranno dedotte dalla rata di saldo. In caso di incapienza verrà escussa la garanzia all'uopo prestata. L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo del contratto, comprensivo delle eventuali varianti in c.o.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- d) nel rispetto delle soglie temporali, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori, fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera e) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma I non può superare, ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010, il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 17 in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 26- RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI

L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio mandato, in conformità di quanto disposto dall'art. 4 del Capitolato Generale.

La Stazione appaltante, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di chiedere il cambiamento immediato del suo rappresentante, quando ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Il Direttore dei Lavori, visto il disposto dell'art. 6 del Capitolato Generale, ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Art. 27- PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, nei termini previsti dall'art. 143 del dcl D.P.R. 207/2010, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e della prescritta ritenuta di cui all'art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010, al raggiungimento del 90% dell'importo complessivo del contratto. Il residuo 10% sarà liquidato con il saldo, entro gg. 60 dalla redazione del certificato di regolare esecuzione..

Il certificato per il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento e dei titoli di spesa relativi agli acconti si applicherà il disposto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 144 del D.P.R. 207/2010.

Art. 28 CONTO FINALE

Il conto finale verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione lavori espressa sul relativo verbale seguendo le modalità previste dagli artt. 200, 201, 202 del D.P.R. 207/2010.

Art. 29 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui del nel Capitolato generale per gli appalti dei lavori Pubblici, approvato con D.M. 19 Aprile 2000, n.

145 ed a quelli indicati dal presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) Le opere necessarie per la formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera.
- 2) La guardia e la sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti.
- 3) Nel cantiere dovrà essere installata e mantenuta durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposita tabella di dimensioni non inferiori a m.1.00 (larghezza) per m. 2.00 (altezza), collocata in sito ben visibile indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi. Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto.
- 4) L'osservanza delle norme in vigore relative a tutte le assicurazioni degli operai.
- 5) L'osservanza delle norme di cui all'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300: Statuto dei Lavoratori.
- 6) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi di avanzamento.
- 7) Il pagamento delle tasse e concessioni comunali per occupazione di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.
- 8) L'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nei cantieri di cui al D.P.R. del 7 gennaio 1956 n. 164.
- 9) Consentire l'uso anticipato delle aree che venissero richieste dalla D.L. mediante redazione dell'apposito verbale circa lo stato delle opere, per la garanzia dei danni che potessero derivare alle stesse.
- 10) L'osservanza del disposto della circolare del ministero dei LL.PP. n. 1643 del 22 giugno 1967, e le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
- 11) L'osservanza delle norme sugli edifici in muratura ai sensi del D.M. 20.11.1987 (G.U. 5/12/87 n. 285, S.O.)
- 12) L'osservanza della legge n. 46 del 5.3.90, del DPR 447 del 6.12.91, del D.M. del 20.2.92 e del D.L n. 37 del 22/1/2008 sugli impianti tecnologici..
- 13) La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.
- 14) La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale.
- 15) Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
- 16) L'osservanza degli obblighi e delle norme relative alle prescrizioni di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri come specificato nei precedenti articoli "Piani di sicurezza" e "Responsabilità e adempimenti dell'appaltatore".
- 17) Saranno a totale carico dell'Appaltatore eventuali operazioni di rilievo plano-altimetriche (picchettazioni, livellazioni e rilievi topografici di dettaglio) necessarie per tracciare correttamente sul terreno il posizionamento delle opere da eseguire; tali operazioni di campagna potranno essere altresì richieste dalla Direzione dei Lavori al fine di regolarizzare o riadeguare quelle previste in fase progettuale.

Art. 30— NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.

Per le prestazioni d'opera e materiali verranno redatte apposite liste degli operai e mezzi d'opera.

Per quanto non espressamente detto, si fa riferimento a quanto previsto in materia dal Capitolato generale per gli appalti dei lavori 700Pubblici, approvato con **D.M. 19** Aprile 2000, n. 145.

Art. 31- DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA BONIFICA DELL'AMIANTO E AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

L'appaltatore, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, dovrà presentare ai competenti organi di controllo il Piano di Lavoro ex artt. 250 e 256 Dlgs 81/2008. Resta a suo carico ogni modifica ed integrazione dello stesso, fino alla sua finale approvazione da parte dell'Asl competente.

L'intervento dovrà essere espletato con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- l'intervento dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavori di cui al d.lgs 81/08;
- il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 193 del D.Lgs n. 152/06;
- qualsiasi attività di manipolazione dei m.c.a. e tutte le operazioni di trattamento incapsulante, imballaggio e carico sui mezzi di trasporto devono avvenire secondo quanto riportato nell'apposito piano di lavoro il quale, tra l'altro, deve contenere:
 - la valutazione preventiva dell'analisi del rischio effettuata ai sensi dell'art. 246 del d.lgs 81/08, al fine di adottare le precauzioni di sicurezza per il personale addetto ai lavori;
 - le procedure operative che saranno eseguite;
 - la descrizione del tipo e caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) previsti (respiratori, filtri, tute, scarpe, guanti, ecc.);
 - l'indicazione e lo schema dei servizi igienico assistenziali e sistemi di decontaminazione (spogliatoi, docce, servizi igienici per i lavoratori addetti);
 - l'indicazione e la documentazione circa l'informazione e formazione dei lavoratori addetti;
 - le modalità di trasporto dei materiali contenenti amianto con mezzi dell'impresa;
 - l'indicazione luogo del deposito temporaneo in cantiere dei materiali rimossi (specificare modi e cautele adottate);
 - il certificato di idoneità rilasciato dal medico competente per i lavoratori addetti;
 - la documentazione attestante l'avvenuta formazione informazione dei lavoratori;
 - le schede tossicologiche dei prodotti incapsulanti o vernicianti o collanti per il fissaggio delle fibre eventualmente;

- autorizzazione della ditta alle operazioni di smaltimento dei materiali contenenti amianto con l'indicazione della discarica da utilizzare;
- il registro di carico e scarico dei materiali contenenti amianto;
- l'intervento di rimozione dovrà avvenire in ambiente umido, secondo le modalità indicate al paragrafo 7 del DM 06.09.94, e tutti i materiali contenenti amianto dovranno essere trattati con soluzione incapsulante ausiliaria del tipo "D" indicato al punto 5 dell'all. 2 al DM 20.08.99;
- i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- dovranno essere adottate idonee misure di sicurezza, con l'osservanza delle modalità operative indicate dai citati decreti 06.09.94 e 20.08.99. Dovrà essere garantita l'igiene e la sicurezza degli addetti ai lavori che dovranno essere dotati dei necessari indumenti di protezione individuale (DPI). Tutte le lastre d'eternit dovranno essere manipolate senza romperle o danneggiarle, accatastate su pallets già predisposti, imballate con teli in polietilene ad alta densità, da chiudere con doppi legacci o termosaldatura. Tutti gli eventuali frammenti presenti a terra saranno recuperati mediante inibizione preliminare con nebulizzazione di acqua additivata con il prodotto incapsulante e raccolti, assieme alla eventuale fanghiglia e detriti presenti, sempre in sacchi di polietilene. Una volta rimossi i rifiuti, il terreno sottostante i cumuli deve essere attentamente ripulito da tutti i piccoli frammenti eventualmente presenti eseguendo, a tal fine, anche una decorticazione superficiale se necessaria. A fine lavoro dovrà essere effettuato un monitoraggio dell'area e tutti gli indumenti di protezione usati, i filtri esausti degli aspiratori, i materiali impiegati a perdere saranno considerati rifiuti contenenti amianto e come tali confezionati in sacchi regolarmente etichettati ed inviati allo smaltimento controllato al pari del materiale rimosso;
- ad intervento ultimato l'impresa esecutrice dovrà consegnare l'attestazione della conforme esecuzione dei lavori al Responsabile del procedimento del Comune con allegata documentazione fotografica (scatti fotografici a conclusione delle fasi salienti dell'intervento: a imballaggio con etichettatura concluso e a ripristino dei luoghi), nonché copia f.i.r. con attestazione del conferimento finale dei rifiuti in discarica autorizzata;
- tutti i materiali contenenti amianto rimossi dovranno essere smaltiti con conferimento in apposita discarica, dedicata o dotata di cella dedicata, autorizzata a ricevere tali rifiuti. L'attestazione di avvenuto smaltimento rilasciata dalla discarica e/o impianto ricevente autorizzato (risultante sulla parte IV del formulario), dovrà essere consegnata in copia al Responsabile del Procedimento e all'AUSL entro gg. 15 dall'avvenuto smaltimento.
- Nel caso la ditta appaltatrice abbia scelto di conferire i rifiuti presso un impianto di stoccaggio, autorizzato alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'Allegato B della parte IV del d.lgs 152/06, la stessa ditta si dovrà far carico di acquisire, oltre alla predetta copia del f.i.r., il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato Allegato B, consegnandone copia al Responsabile del procedimento del Comune.
- Per l'igiene degli addetti sarà messo loro a disposizione ad uso esclusivo:
 - - una unità mobile di decontaminazione e un box prefabbricato adibito a servizio igienico;
 - - un'area dedicata non contaminata da polvere di amianto dove bere e mangiare (definire e descrivere sinteticamente anche i percorsi obbligati degli addetti per l'ingresso e l'uscita dal cantiere);
- Per l'accesso ed uscita dalla zona di lavoro gli addetti seguiranno le seguenti procedure:
- Accesso alla zona lavoro: All'interno del locale spogliatoio gli addetti toglieranno gli indumenti personali, indosseranno indumenti protettivi e proseguiranno, attraversando il locale doccia e locale equipaggiamento, verso la zona di lavoro.
- Uscita dalla zona di lavoro : gli addetti, ogni volta che lasceranno la zona di lavoro, si dirigeranno verso il locale equipaggiamento, toglieranno tutti gli indumenti protettivi riponendoli in apposito contenitore , e si porteranno nel locale doccia.
- Gli operatori potranno quindi fare la doccia e successivamente passare nel locale spogliatoio, dove indosseranno gli abiti per l'esterno alla fine della giornata di lavoro, oppure tute pulite prima di mangiare, bere o rientrare nella zona di lavoro.
- Per assicurare idonee misure a tutela della pubblica incolumità, i principali mezzi d'opera, macchinari, attrezzature e materiali impiegati in cantiere, sono:
 - Autocarro e autovettura per il trasporto di persone o cose;
 - Aspiratori per polveri e liquidi dotati di filtro assoluto (BIA 99,97% DOP);
 - Pompa nebulizzatrice airless manuale ;
 - Unità di decontaminazione Ultradoccia modulare a 3 stadi;
 - Boiler per riscaldamento acque;
 - Unita' di filtrazione acque;
 - Gruppo elettrogeno portatile;
 - Campionatore personale;
 - Utensili manuali ed elettrici per l'esecuzione di tutte le opere previste;
 - Prodotto incapsulante;
 - Rotoli di telo e sacchi in polietilene per confezionamento MCA ;
 - Big bag;
 - Nastri adesivi;
 - Cartelli segnalatori;
 - DPI (Tute monouso in tyvek-Maschere monouso filtrati FFP3SL-Guanti in gomma-Scarpe antinfortunistiche con soles antiscivolo-Calzari in tyvek).